

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Venezia

**Oggetto:** Chiarimenti sull'applicazione delle norme relative alle assemblee sindacali.

In qualità di rappresentante sindacale ANIEF Venezia, si ritiene opportuno ricordare, prendendo spunto dall'assemblea sindacale online tenutasi in data 20 gennaio 2025, alcune importanti disposizioni normative riguardanti l'organizzazione e la gestione delle assemblee sindacali.

L'articolo 31, comma 6 del CCNL 2010-2021 prevede sinteticamente che ciascuna assemblea possa avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica o educativa. La durata massima delle assemblee territoriali **è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1.** In merito a quanto disposto dalla contrattazione integrativa regionale (CCIR) del Veneto (firmato anche dalla Scrivente O.S. e visibile al seguente [link](#)), all'articolo 2, si specifica inoltre che, **dando seguito al disposto dell'articolo 31, comma 6, secondo periodo, del C.C.N.L., le parti convengono innanzitutto che le assemblee territoriali in orario di servizio possono avere la durata massima di tre ore, se svolte a livello provinciale, e di quattro ore, se svolte a livello regionale, ore in entrambi i casi comprensive dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per l'eventuale ritorno alla sede di servizio.** Relativamente al computo individuale annuale delle ore di partecipazione ad assemblee sindacali, sia in presenza che da remoto, si terrà conto della dichiarazione di partecipazione del personale e dell'orario di servizio dello stesso coincidente con l'orario di assemblea, fermo restando che qualora il tempo dell'assemblea ed il tempo del viaggio siano inferiori alla durata massima di cui al primo periodo e, quindi, pari a 2 ore, anziché 3, per le assemblee provinciali, o a 3 ore, anziché 4, per quelle regionali, il partecipante può dichiarare le ore effettive di impegno, sicché si computa la durata massima solo in assenza di alcuna specifica sul punto e, quindi, di una mera dichiarazione di partecipazione.

Si invitano, quindi, tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Venezia a tener conto di quanto sopra esposto, al fine di garantire una corretta gestione delle assemblee sindacali, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e delle necessità organizzative del personale.

Si ringrazia per la collaborazione

Cordiali saluti,

Venezia, 22-01-2025

Presidente provinciale ANIEF Venezia

Zappia  
Davis  
22.01.2025  
16:20:25  
UTC

